

N. 3952-ter-B

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 novembre 1975

MODIFICATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI
PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1976 (Stampato n. 2317)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(BUCALOSSÌ)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(TOROS)

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite
dai terremoti del febbraio 1971

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 marzo 1976*

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5, limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti; 6; 8; 10 e 11, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto, in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania nei limiti degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma della lettera e) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978, per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5; 6; 8; 10 e 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del predetto decreto-legge.

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto-legge.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Alla lettera e) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattasi di immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Toscana i proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso è concesso un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. La documentazione di proprietà, all'atto della presentazione della perizia, può essere limitata ai soli certificati e planimetrie catastali, con riserva di completarla al momento della presentazione del conto consuntivo dei lavori effettuati ».

ART. 6.

Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Toscana, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anziché relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972.

ART. 7.

Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Toscana il termine per la presenta-

1973, n. 205, sono aggiunte le seguenti parole:

« fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Toscana i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati ».

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

zione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

ART. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 e mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo indicato dalla legge 26 febbraio 1955, n. 54, e a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Identico.